



Consoli
51225-18

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

MIRELLA CERVADORO	- Presidente -	Sent. n. 1765
PIERLUIGI CIANFROCCA	- Consigliere -	P.U. 22.6.2018
VITTORIO PAZIENZA	- Consigliere -	R.G.N. 52091/2017
LUCIA AIELLI	- Consigliere -	
GIUSEPPINA A. R. PACILLI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

, nato a Milano il 19.3.1977

avverso la sentenza n. 4659 della Corte d'Appello di Milano del 10.7.2017

Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

Udita nella pubblica udienza del 22.6.2018 la relazione fatta dal Consigliere
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;

Udito il Sostituto Procuratore Generale in persona di Felicetta Marinelli, che ha
concluso chiedendo di annullare senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e
di dichiarare l'inammissibilità del ricorso nel resto;

Udito l'avv. Andrea Mifsud, difensore di Conai e Corepla, che ha chiesto di
dichiarare l'inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni scritte e nota
spese;

Udito l'avv. Carlo Carmine Gervasi, in sostituzione dell'avv. Andrea Augusto
Zimbaldi, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 10 luglio 2017 la Corte d'appello di Milano, in parziale
riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Monza il 22 gennaio 2015,
riqualificato il fatto come violazione degli artt. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p., ha
dichiarato non doversi procedere nei confronti di
, in atti generalizzato, per tutti i fatti consumati

anteriormente alla data del 10 gennaio 2010, perché estinti per prescrizione; ha ridotto la pena e la somma liquidata a titolo di provvisionale per la parte civile; ha concesso i benefici di legge e confermato nel resto la sentenza impugnata.

Avverso la sentenza d'appello l'imputato personalmente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione di legge, per essere stata ritenuta l'ipotesi delittuosa dell'appropriazione indebita anziché dell'insolvenza fraudolenta, pur non essendo connotata da altruità la somma di denaro in questione;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata estromessa la parte civile, che, come reso evidente dalla sentenza prodotta, aveva già esercitato la medesima azione in sede civile, ottenendo sentenza irrevocabile di condanna al risarcimento del danno a sé favorevole nei confronti dell'imputato;

3) erronea applicazione dell'art. 61 n. 11 c.p., non sussistendo un rapporto di fiducia tra il consorzio CONAI e il consorziato

La parte civile ha fatto pervenire una memoria, con cui chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso perché tardivo e presentato personalmente dall'imputato.

All'odierna udienza pubblica è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Con la recente modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, è stata esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente il ricorso per cassazione.

A tal riguardo, questa Corte (S.U. n. 8914 del 21/12/2017, Rv. 272011) ha avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame, il ricorso, proposto personalmente dal ricorrente il 24 ottobre 2017, va dichiarato inammissibile.

2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000

n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – al versamento della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

Il ricorrente va altresì condannato alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili CONAI e COREPLA, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA..

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado dalle costituite parti civili CONAI e COREPLA, che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.

Così deciso in Roma, udienza pubblica del 22 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Giuseppina Anna Rosaria Pacilli

Giuseppina A.R. Pacilli

Il Presidente

Mirella Cervadoro

Mirella Cervadoro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEZIONE PENALE
IL 9 NOV. 2018



Il Cancelliere
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

Claudia Pianelli



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATE

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **AVV. FRANCO CONSOLI**.

Roma, 29 gennaio 2019

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.46